FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

Piazza Castello 35 - 35012 Camposampiero - (PD)

Servizio di Protezione Civile

REGOLAMENTO

DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE:

DISTRETTO E GRUPPI COMUNALI

Approvato con Delibera di Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 36 del 29.11.2011

INDICE

TITOLO I – I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL DISTRETTO DEL CAMPOSAMPIERESE

Art. 1 I volontari di Protezione Civile del Distretto p. 2

Art.2 Organi dei Volontari del Distretto……p. 2

TITOLO II – I GRUPPI COMUNALI DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL DISTRETTO DEL CAMPOSAMPIERESE

Art. 3 Organi dei Gruppi di Protezione Civile facenti parte del Gruppo Distrettuale…….p. 4

Art. 4 Requisiti di ammissione al Gruppo……..p. 5

Art. 5 Addestramento e periodo di prova……p. 6

Art. 6 Gestione del Gruppo……p. 7

Art. 7 Esercitazioni di addestramento……p. 7

TITOLO III – DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Art. 8 Doveri dei Volontari……p. 8

Art. 9 Diritti dei Volontari……..p. 8

Art. 10 Sanzioni Diciplinari……p. 8

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Pubblicità del Regolamento……p. 10

Art. 12 Entrata in vigore ed abrogazioni……p. 10

TITOLO I

I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL DISTRETTO DEL CAMPOSAMPIERESE

Art.1 I Volontari di Protezione Civile del Distretto

Il Distretto dei volontari di Protezione Civile del Camposampierese, secondo quanto deliberato dalla Giunta Provinciale con provvedimento n. 365 del 29.07.2002 (in riferimento a quanto previsto dall'art. 107 punto 1 comma a) della L.R. n. 11/01), è composto dai Gruppi Comunali di Protezione Civile dei Comuni di Borgoricco, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa Del Conte e Villanova di Camposampiero

Art. 2 Organi dei Volontari del Distretto

Il Distretto di Protezione Civile è dotato dei seguenti organi:

a) il Coordinatore e il Vicecoordinatore
b) il Comitato dei Coordinatori

a) Il Coordinatore e il Vicecoordinatore:

Il Coordinatore referente del Distretto e il Vicecoordinatore del Distretto sono eletti tra i Coordinatori dei Gruppi Comunali facenti parte del Comitato dei Coordinatori del Distretto.

Il Coordinatore e il Vicecoordinatore del Distretto sono eletti, in 2 (due) votazioni distinte, dal Comitato dei Coordinatori del Distretto di Protezione Civile e rimangono in carica per 3 (tre) anni e per un massimo di 2 (due) mandati.

Le nomine del Coordinatore e del Vicecoordinatore sono ratificate con atto del Presidente della Federazione.

Il Coordinatore referente del Distretto ha i seguenti compiti:

- presiedere il Comitato dei Coordinatori del Distretto;
- fungere da punto di riferimento nel Distretto, per le attività dei volontari organizzate dalla Provincia di Padova;
- inviare al Presidente della Federazione ed all'Ufficio di Protezione Civile, entro il 31 gennaio di ogni anno, il programma delle attività di Protezione Civile da effettuarsi nell'anno in corso e entro il 31 marzo, a trasmettere una relazione sull'attività svolta dai volontari l'anno precedente.

- curare l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento.
- In caso di richiesta da parte della Regione o di altro organo preposto per l'invio di volontari in missione esterne al territorio della Federazione, il Coordinatore referente richiede ai Coordinatori dei Gruppi di Protezione Civile facenti parte del Distretto i nominativi dei volontari appartenenti ai Gruppi iscritti all'Albo Regionale e Nazionale disponibili a intervenire; lo stesso dovrà provvedere, assieme all'Ufficio referente, affinché i Gruppi siano opportunamente autorizzati secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

b) Il Comitato dei Coordinatori del Distretto:

1. È costituito dai Coordinatori dei Gruppi Comunali facenti parte del Distretto, dal Coordinatore e dal Vicecoordinatore referenti del Distretto.
   Fa parte del Comitato dei Coordinatori del Distretto, senza diritto di voto, anche il Vicecoordinatore del medesimo Gruppo Comunale di cui è Coordinatore il Coordinatore del Distretto.
2. Possono partecipare con funzioni consultive, i Presidenti di quelle associazioni che, presenti sul territorio, effettuano per statuto attività di Protezione Civile e che collaborano attivamente con i gruppi di Volontari di Protezione Civile.
3. Il Comitato dei Coordinatori individua un segretario, scelto tra i membri del Comitato stesso.
4. Il Comitato dei Coordinatori del Distretto e il Collegio degli Assessori della Federazione si riuniscono in un momento assembleare al fine di condividere le proposte formulate da ogni singolo organo prima della presentazione del Piano annuale dei Servizi e del Piano annuale delle Attività.
6. Il Comitato dei Coordinatori del Distretto ha i seguenti compiti:
   - proporre il Piano annuale dei Servizi;
   - proporre il piano annuale delle Attività;
   - proporre iniziative utili ad una più efficace organizzazione della Protezione Civile ed alla diffusione della cultura di previsione, prevenzione e protezione del territorio, anche con iniziative mirate a specifiche categorie di cittadini;
   - farsi portavoce delle istanze dei volontari.

TITOLO II

I GRUPPI COMUNALI DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL DISTRETTO DEL CAMPOSAMPIERESE

Art. 3 Organi dei Gruppi di Protezione Civile facenti parte del Gruppo Distrettuale

I Gruppi dei volontari di Protezione Civile sono dotati dei seguenti organi:

a) il Coordinatore e il Vicecoordinatore
b) il Comitato Direttivo
c) l'Assemblea del Gruppo di Protezione Civile

a) Il Coordinatore:

Il Coordinatore ed il Vicecoordinatore, sono eletti dall'assemblea del Gruppo e nominati dal Sindaco.

Il Vicecoordinatore sostituisce il coordinatore in caso di assenza o impedimento.

Le modalità dell'elezione sono deliberate dall'assemblea. Il Coordinatore, in sede di prima riunione, nomina tra i componenti del Comitato Direttivo un segretario. Quest'ultimo, in collaborazione con l'Ufficio, provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione e di dimissione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e degli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio.

Il Coordinatore dura in carica tre anni e può restare in carica per un massimo di due mandati consecutivi oltre i quali deve avere il consenso esplicito del Sindaco per un'eventuale ricandidatura. Dirige e coordina l'attività del Gruppo e assicura puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco.

È responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al Gruppo. Cura inoltre l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e partecipa alle riunioni del Comitato dei Coordinatori di Protezione Civile del Distretto.

Il Coordinatore provvede entro il 31 dicembre di ogni anno ad inviare al Sindaco ed all'Ufficio di Protezione Civile della Federazione il programma delle attività di Protezione Civile da effettuarsi l'anno successivo e , entro il 31 marzo, a trasmettere una relazione sull'attività svolta dal Gruppo Comunale l'anno precedente.

Entro il 31 gennaio deve trasmettere all'Ufficio di Protezione Civile della Federazione copia delle schede dei volontari aggiornate contenute nel programma rfid o in altro software dedicato.

In caso di dimissioni del Coordinatore, il Vicecoordinatore ne fa veci fino a nuova, tempestiva elezione da parte dell'assemblea dei volontari; nel caso di dimissioni anche del Vicecoordinatore il coordinamento viene svolto dal caposquadra con più esperienza, in concerto con l'assessore o il consigliere delegato alla Protezione Civile, con precedenza a quelli che hanno frequentato il corso regionale per capi squadra, per il tempo strettamente necessario a nuove elezioni. In entrambi i casi, con le nuove elezioni, saranno rinnovate tutte le cariche del Gruppo Comunale (Coordinatore, Vicecoordinatore e Comitato Direttivo)

b) Il Comitato Direttivo:
E' costituito dal Coordinatore, dal Vicecoordinatore del Gruppo e da almeno tre membri eletti dall' Assemblea dei Volontari.
Le modalità dell'elezione sono deliberate dall'assemblea.
Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni e collabora con il Coordinatore alla programmazione delle attività del Gruppo.
Esso viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque non meno di due volte all'anno.

c)L'Assemblea del Gruppo:
E' costituita da tutti i volontari iscritti al Gruppo, iscritti nel programma regionale rfid o in altro software dedicato, riferito all'anno precedente e che se nuovi iscritti abbiano frequentato un corso con rilascio di attestato e abbiano comunque superato il previsto periodo di prova di sei mesi.
L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal Vicecoordinatore.
Essa si riunisce almeno due volte l'anno per iniziativa del Coordinatore in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In assenza del Coordinatore, o del Vicecoordinatore, l'Assemblea viene convocata dal Sindaco con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza.
L'Assemblea elegge i membri del Comitato Direttivo del Gruppo e approva il programma delle attività di Protezione Civile da effettuarsi l'anno successivo.

Art. 4 Requisiti di ammissione al Gruppo

La richiesta di ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda indirizzata al Sindaco del Gruppo Comunale al quale si desidera accedere e

all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, sentito il Coordinatore del relativo Gruppo. Il Sindaco comunicherà l'accettazione all'Ufficio di Protezione Civile che provvederà alla registrazione e all'inserimento negli appositi registri, previo accertamento dei necessari requisiti. Per la richiesta di ammissione al gruppo è necessario il possesso dei seguenti requisiti attestati da idonea documentazione:

- maggiore età;
- idoneità fisica all'attività certificata dal medico competente;
- certificato vaccinale;
- assenza di impegni in attività contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;
- disponibilità a partecipare alle attività di addestramento organizzate dai Gruppi nonché alle attività ordinarie e straordinarie con assiduità e continuità di Protezione Civile.

Art. 5 Addestramento e periodo di prova

I volontari che hanno formulato richiesta di adesione ai Gruppi Comunali di Protezione Civile devono sottoporsi alla formazione di base e svolgere con diligenza il periodo di prova della durata di almeno sei mesi, con apposita assicurazione provvisoria.

L'ammissione al Gruppo Comunale è subordinata alla sottoscrizione di apposito atto di impegno ad accettazione dei doveri, obblighi e responsabilità previsti per il volontariato della Legge e dal presente regolamento.

Coloro che all'atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalità ed attitudine all'attività di Protezione Civile saranno oggetto di particolare valutazione per l'impiego all'interno del Gruppo.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne indichi le generalità e l'appartenenza al Gruppo Comunale. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante le attività di Protezione Civile.

Sarà cura della Federazione, a completamento dell'addestramento e prima del successivo impiego operativo, provvedere alla copertura vaccinale o ad una sua verifica.

I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili. Non sono ammessi simboli o fregi che non siano autorizzati dalla normativa vigente o da approvazione esplicita caso per caso.

La Federazione individua le forme più opportune per assicurare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini ai Gruppi di Volontari di Protezione Civile.

Art. 6 Gestione del Gruppo

Presso ogni Gruppo dovranno essere conservati e tenuti aggiornati i seguenti documenti:

a) un registro degli iscritti al Gruppo anche a mezzo del programma software a tal fine dedicato;
b) il registro dei verbali delle sedute del Comitato Direttivo e dell'Assemblea del Gruppo;
c) un inventario delle attrezzature e dei mezzi in dotazione al Gruppo, anche a mezzo di programmi informatici dedicati;
d) un registro delle manutenzioni e/o dei chilometri dei mezzi e delle attrezzature complesse;
e) un registro delle entrate ed uscite contabili.

I documenti di cui ai punti a), c), d), e) devono essere inviati all'Ufficio di Protezione Civile entro il 31 (trentuno) gennaio dell'anno successivo a cui si riferisce l'esercizio di competenza. Tale adempimento è condizione per l'erogazione del sostegno economico al Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Art. 7 Esercitazioni di addestramento

I volontari sono addestrati nel rispetto della normativa vigente attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti della Federazione, della Provincia, della Regione e dello Stato che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali, particolarmente qualificate nei diversi settori, della Protezione Civile, anche interne al Gruppo dei volontari.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA D'IMPIEGO

Art. 8 Doveri dei volontari

I volontari partecipano alle attività del Gruppo con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, della disponibilità dichiarata al momento della richiesta di ammissione al Gruppo e delle direttive discendenti al Gruppo dalla struttura della Protezione Civile.

Gli appartenenti al gruppo non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

Nell'espletamento della propria attività di Protezione Civile, i volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi ai principi di correttezza e lealtà.

Art. 9 Diritti dei Volontari

Ai volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessa alla partecipazione agli interventi addestrativi, di emergenza, soccorso e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di Protezione Civile debitamente autorizzata/richiesta. Le assicurazioni in oggetto avranno valida decorrenza dall'inserimento dei dati del volontario nel sistema regionale rfid o in altro software previsto.

Ai volontari impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di Protezione Civile, vengono garantiti per il periodo d'impiego i seguenti benefici ai sensi del D.P.R. n. 194 del 8 febbraio 2001.

Al volontario è riconosciuto il diritto di recesso, fatto salvo il dovere da parte dello stesso di comunicare per iscritto la sua decisione e di restituire la dotazione personale entro 30 giorni dall'accettazione della stessa.

Art. 10 Sanzioni disciplinari

Al verificarsi di reiterate assenze di un volontario dall'attività ordinaria e straordinaria di Protezione Civile, il Coordinatore del Gruppo, dopo aver sentito nel merito di volontario, informa il Sindaco per l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari, ivi compresa la possibilità di esclusione dal Gruppo nei casi più gravi. Il volontario cessa automaticamente di appartenere al Gruppo in caso di inattività assoluta, senza

giustificato motivo, della durata di 6 (sei) mesi, valutata dal Coordinatore del Gruppo di concerto con il Sindaco di riferimento.

Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, previo parere del Coordinatore del Gruppo, l'applicazione del provvedimento di esclusione in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze.

In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

Il volontario escluso ha l'obbligo di provvedere alla restituzione della dotazione entro 30 giorni dal provvedimento di esclusione.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio di Protezione Civile della Federazione dei Comuni del Camposampierese e la sala operativa.

Copia del presente regolamento viene consegnata ai Gruppi Comunali di Protezione Civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al Gruppo.

Copia del regolamento è inviata, altresì, ai Comuni della Federazione.

Art. 12 Entrata in vigore ed abrogazioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi della Federazione, della Provincia, della Regione e dello Stato in materia di Protezione Civile.

Le norme del presente regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.